

**DISCIPLINA DEI SERVIZI AUTORIZZATI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE
DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**

Art.1
(Oggetto e finalità)

1. **La Città Metropolitana disciplina con il presente Regolamento** i criteri e le modalità per rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi autorizzati di trasporto pubblico, esercitata senza oneri finanziari a carico della Pubblica Amministrazione, di **sua** competenza ai sensi dell'art. 14 L.R. 42/98, al fine di:

- a) tutelare la concorrenza tra le imprese e la trasparenza sul mercato;
- b) tutelare il diritto alla salute ed alla salubrità ambientale;
- c) garantire la sicurezza dei viaggiatori;
- d) stabilire le condizioni idonee al soddisfacimento della domanda di mobilità, nell'ambito dei servizi automobilistici di competenza provinciale non gravati dall'imposizione di obblighi di servizio.

2. La materia è disciplinata dalle seguenti fonti normative:

- Legge Regionale 31 luglio 1998, n.42 "Norme per il trasporto pubblico locale" e ss.mm. e ii.;
- Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".
- Reg.(CE) 21 ottobre 2009, n. 1071/2009 "Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio"
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011 contenente Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009

Art.2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per "*Servizi automobilistici di trasporto pubblico di linea, esercitati senza oneri finanziari a carico della Pubblica Amministrazione, di seguito indicati come "servizi autorizzati"*": i servizi regolari di trasporto persone, effettuati su strada mediante autobus ed aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) offerta indifferenziata al pubblico;
- 2) itinerari, orari e frequenze predeterminati;
- 3) tariffa libera predeterminata autonomamente dall'esercente il servizio, remunerativa dei costi di svolgimento del servizio stesso;
- 4) organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall'assenza di contributi o corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione.

Art.3
(Condizioni per l'esercizio dell'attività)

1. I servizi di cui al precedente art. 2, sono soggetti ad autorizzazione **della durata di anni tre**, rilasciata dalla Direzione competente per materia della Città Metropolitana di Firenze, secondo le modalità ed i criteri di cui ai successivi artt. 4 e 5. **L'autorizzazione può avere una durata inferiore a quella sopra indicata, in aderenza ad eventuali prescrizioni e/o limitazioni imposte dai Comuni territorialmente competenti.** Qualsiasi vettore per conto terzi purché in possesso dei requisiti richiesti può essere autorizzato ad effettuare i servizi disciplinati dal presente regolamento, senza discriminazione motivata dalla sua nazionalità o dal luogo di stabilimento. **La validità triennale dell'autorizzazione decorre dalla data di rilascio o dalla data indicata nell'atto autorizzatorio e può essere rinnovata.**

2. Per ottenere le autorizzazioni di cui ai precedenti commi l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile **ed in possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada**, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) **essere autorizzata, ai sensi dell'art. 10 Regolamento CE n. 1071/2009, all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ed essere iscritta la Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 16 del medesimo Regolamento CE e all'art. 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del 25/11/2011 n. 291;**
- b) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
- c) rispettare le disposizioni di cui all'art.1, comma 5, del Regolamento (CEE) n.1191 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n.1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
- d) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio;
- e) disporre di autobus conformi alla classificazione di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003, non acquistati con sovvenzioni pubbliche escluse quelle di cui abbia beneficiato la totalità delle imprese. Ai fini del rispetto dei principi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, di tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza dei viaggiatori, è facoltà della **Città Metropolitana** prescrivere, di volta in volta, l'impiego di veicoli a basso impatto ambientale e specificarne le relative caratteristiche tecniche;
- f) fornire l'elenco delle fermate e dei percorsi da depositare agli atti della **Direzione competente per materia della Città Metropolitana di Firenze;**
- g) ottenere, da parte dei competenti organi, il nulla osta sul percorso e sulle aree di fermata del servizio proposto ai sensi della normativa in materia di sicurezza;
- h) ottenere dal Comune/i sul cui territorio si intende svolgere il servizio di trasporto parere favorevole vincolante sull'idoneità del percorso proposto e sull'ubicazione delle relative fermate ;
- i) proporre un servizio autorizzato che non comprometta gravemente la vitalità di un servizio ferroviario.

3. L'autorizzazione viene negata con provvedimento motivato quando l'impresa richiedente o il servizio proposto non soddisfino le condizioni previste dal presente Regolamento o non siano conformi alle leggi.

4. Il fatto che un vettore pratici prezzi inferiori a quelli proposti da altri vettori richiedenti, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori nel medesimo regime di autorizzazione, non può di per sé costituire motivo per respingere la domanda.

5. L'autorizzazione può essere negata ove si renda necessario limitare il numero delle autorizzazioni da rilasciare per effetto di provvedimenti adottati in materia di regolazione della circolazione stradale, nonché per ragioni di salvaguardia ambientale, dalle Amministrazioni competenti per territorio.

6. L'Amministrazione **metropolitana** può proporre al richiedente integrazioni a modifica del programma di esercizio e degli orari relativamente al servizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione, al fine di migliorare la qualità del servizio reso o di una più efficace integrazione con i servizi programmati, sempre nel rispetto della non sovrapposizione o interferenza.

Art.4

(Domanda di rilascio dell' autorizzazione)

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione o **per il rinnovo della stessa**, in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, è presentata alla Direzione **competente per materia della Città Metropolitana di Firenze** e contiene i seguenti elementi nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui **al presente Regolamento e alle leggi vigenti**:

- a) denominazione o ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante, l'iscrizione al registro delle imprese. In caso di riunione di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite;
- b) dichiarazione relativa al possesso dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone. In caso di riunioni di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;
- c) dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus da utilizzare per il servizio autorizzato, conformi alla classificazione di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003, con indicazione del numero, tipologia, dimensioni, vetustà, combustibile di alimentazione, uso in base al quale sono immatricolati, e dichiarazione di assenza per l'acquisto degli stessi di sovvenzioni pubbliche di cui non abbia beneficiato la totalità di imprese di trasporto persone su strada;
- d) dichiarazione relativa alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio dei servizi autorizzati con indicazione del numero, qualifica, natura giuridica del rapporto di lavoro del personale e la tipologia dei contratti collettivi di lavoro applicati e delle posizioni previdenziali e assicurative;
- e) dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture in dotazione per assicurare il servizio autorizzato con indicazione della tipologia ed ubicazione;
- f) dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all'art.1, comma 5, del regolamento (CEE) 1196/69 e successive modificazioni, di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora l'impresa li gestisca, di rispettare gli obblighi inerenti la separazione contabile. In caso di riunione di imprese, tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;
- g) dichiarazione di non compromettere in maniera grave la vitalità di un servizio ferroviario regionale con il servizio proposto;

2. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione:

- a) scheda contenente il programma di esercizio del servizio con indicazione dell'orario, delle relazioni di traffico, fermate previste, distanze progressive, tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenze di esercizio;

- b) instradamento e cartina stradale in scala adeguata nella quale sono indicati il percorso e le fermate previste;
- c) sistema tariffario da applicare con indicazione dei titoli di viaggio e relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella tariffa;
- d) dati relativi alla natura ed al volume di traffico che si prevede conseguire;
- e) **ogni altra informazione tecnica utile alla verifica ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all'art. 5 Del DPR 753/1980.**

3. Le imprese che intendono rinnovare, senza modifiche, l'autorizzazione di un servizio di linea, devono presentare specifica domanda almeno trenta (30) giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

4. Qualora non siano previste variazioni al servizio, in termini di percorso, fermate, orari e mezzi impiegati, la domanda dovrà essere corredata della documentazione di cui al comma 1.

Art.5

(Rilascio e **rinnovo** autorizzazione)

1. La **Città Metropolitana** di Firenze rilascia l'autorizzazione per il servizio entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda, **fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di sospensione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi della l. 241/90 e s.m. Il termine di cui sopra comprende l'analisi relativa a percorsi e fermate per i quali occorre acquisire il nulla-osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all'art. 5 D.P.R. 753/1980 ed il rilascio della relativa autorizzazione, qualora ne sussistano le condizioni tecniche.**

2. I procedimenti di modifica di un servizio in atto si concludono **con provvedimento espresso dell'Ente**, entro trenta giorni **dall'acquisizione da parte del Comune/i sul cui territorio si intende svolgere il servizio di trasporto, del parere favorevole sull'idoneità del percorso proposto e sull'ubicazione delle relative fermate.**

3. Al fine di verificare il possesso delle condizioni dichiarate di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento, possono essere richiesti ulteriori elementi a sostegno della domanda. Il richiedente l'autorizzazione è tenuto a regolarizzare la domanda incompleta ed a fornire ulteriori indicazioni e documentazioni richiesti a sostegno della domanda entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte della **Città Metropolitana** di Firenze.

4. La richiesta da parte della **Città Metropolitana** diretta a ricevere ulteriori elementi per l'esame della domanda sospende il termine di conclusione del procedimento che riprende a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto o, in mancanza, dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 3.

5. Il nulla osta in merito alla sicurezza del percorso e delle fermate, ai sensi del D.P.R. 753/80, viene acquisito a cura della **Città Metropolitana** dall'ente territoriale competente, come pure il parere di cui all'art. 3 comma 2 lettera h). Detti nullaosta e parere si intendono rilasciati favorevolmente qualora l'Ente interessato non si pronunci entro il termine di trenta giorni dalla richiesta inviata.

6. L'autorizzazione è **rilasciata all'impresa richiedente** e non può essere ceduta a terzi.

7. Nel caso di riunioni di imprese, l'autorizzazione è rilasciata anche a nome di tutte le imprese facenti parte della riunione. Essa viene rilasciata in originale al soggetto giuridico che gestisce la riunione di impresa e in copia conforme alle imprese facenti parte della riunione.

8. Ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, sia l'autorizzazione che le relative copie conformi sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo sin dall'origine.

Art.6

(Obblighi delle imprese)

1. L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, deve rispettare:
 - a) le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera g);
 - b) le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - c) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti autorità.
2. L'impresa è tenuta inoltre a:
 - a) comunicare al competente Ufficio **della Città Metropolitana** di Firenze l'eventuale intenzione di sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale comunicazione è inoltrata almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati. **Nel caso l'autorizzazione in originale dovrà essere consegnata alla Città Metropolitana;**
 - b) tenere a bordo dell'autobus adibito a servizio autorizzato la copia dell'autorizzazione certificata conforme dalla **Città Metropolitana** di Firenze;
 - c) adibire al servizio gli autobus in propria disponibilità aventi le caratteristiche di cui all'art.3, comma 2, lettera e), **dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione. In caso di guasto, è autorizzato con apposito atto, l'utilizzo temporaneo di mezzi di altre ditte, previa motivata richiesta all'ufficio competente della Città Metropolitana e solo fino a successiva comunicazione del titolare dell'autorizzazione attestante la riparazione del proprio mezzo ed il ripristino dello stesso per il servizio di linea autorizzata.**
 - d) adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n.26 del 2 febbraio 1999, e rendere noto l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;
 - e) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, la località di partenza e di destinazione, il periodo di validità e la tariffa, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
 - f) garantire adeguate condizioni igieniche dei mezzi e dei locali funzionali al servizio;
 - g) rispettare il programma di esercizio autorizzato;
 - h) fornire alla **Città Metropolitana** di Firenze i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'art.7;
 - i) attivare l'esercizio del servizio entro **novanta (90) giorni dalla data di inizio, se indicata nell'autorizzazione, o dalla data di rilascio della stessa. Il periodo necessario all'attivazione del servizio può essere esteso fino ad un massimo di 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione nel caso di motivata richiesta dell'impresa;**
 - l) applicare i titoli e le tariffe indicate nella domanda di autorizzazione e comunicare alla **Città Metropolitana** di Firenze ogni variazione delle stesse. La comunicazione è inoltrata almeno venti giorni prima dell'applicazione e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati;
 - m) comunicare tempestivamente alla Direzione competente della **Città Metropolitana di Firenze** le variazioni di percorso e di fermata derivanti da casi di forza maggiore, nonché attenersi alle indicazioni fornite dal sopra citato Ufficio in materia di itinerari provvisori conseguenti ad eventuali interruzioni stradali derivanti da lavori, chiusure temporanee e simili;
 - n) attenersi alle modifiche che relativamente alle fermate e ai percorsi autorizzati l'Amministrazione metropolitana potrà disporre, su richiesta degli enti competenti per territorio, per sopravvenute esigenze di viabilità e mobilità cittadina,(cantieri, modifiche alla circolazione, pedonalizzazioni, ecc), senza alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.

3. E' consentito l'utilizzo dei mezzi titolari impiegati nella linea autorizzata in un servizio diverso, mediante il rilascio di apposita autorizzazione alla distrazione. L'Amministrazione valuta la motivazione della richiesta dell'operatore e verifica che la distrazione non comprometta il regolare esercizio del servizio autorizzato.

Art.7

(Attività di controllo sull'attività e diffida)

1. La Città Metropolitana di Firenze dispone controlli e verifiche periodiche sulla regolarità e qualità del servizio, sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 e sul rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'art.6, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi commerciali autorizzati, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. L'Amministrazione, nello svolgimento della suddetta attività di controllo e ispettiva, redige apposito verbale a cura dei funzionari incaricati in cui sono riportate le irregolarità riscontrate nell'erogazione e nello svolgimento del servizio di trasporto con riferimento anche all'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte agli operatori.

2. Gli accertamenti delle irregolarità saranno valutati dall'Amministrazione al fine dell'applicazione della procedura e delle sanzioni di cui al presente Regolamento.

3. Le irregolarità nell'espletamento del servizio e il mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall'amministrazione, rilevate con le modalità di cui ai precedenti commi o d'ufficio, saranno oggetto di apposita comunicazione e contestuale richiesta di giustificazioni che dovranno essere inviate entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficientemente motivate ovvero non siano pervenute nei termini di cui al comma precedente, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale diffida all'operatore che dovrà provvedere entro un termine indicato comunque non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. In casi di necessità ed urgenza l'Amministrazione potrà comunicare immediatamente la diffida ad adempiere in assenza di preventiva comunicazione di richiesta di chiarimenti di cui ai commi precedenti.

6. La diffida ad adempiere potrà essere inoltrata per il seguente, non esaustivo, elenco di motivi:

- a) accertate violazioni al vigente Codice della Strada e al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice stesso;**
- b) sospensione o interruzione del servizio non riconducibile a cause di forza maggiore;**
- c) mancato rispetto delle prescrizioni impartite con l'atto autorizzatorio;**
- d) inadeguatezza della qualità del servizio offerto anche in termini di affidabilità e rispetto degli standard e caratteristiche del servizio autorizzato;**
- e) in ogni altro caso che possa interferire con il regolare esercizio della linea autorizzata o che comporti il non rispetto delle norme vigenti in materia di servizi autorizzati di trasporto pubblico di persone.**

Art.8

(Sanzioni pecuniarie, sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. La variazione del percorso e delle fermate previste nell'autorizzazione, salvo i casi di forza maggiore, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.4, comma 5, del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753, da Euro 103,00 ad Euro 309,00.

2. La violazione delle norme di cui all'art.6, comma 2, lettere a), b),e), h), i), l) e m) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

3. La violazione dell'art.6, comma 2, lettera f) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 ad Euro 1.500,00; la violazione dell'art.6, comma 2, lettera g) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 ad Euro 1.200,00.

4. L' autorizzazione potrà essere sospesa da 1 a 15 giorni quando

- a. non si ottemperi alle disposizioni della diffida nei termini indicati ;
- b. quando siano state adottate nei confronti dell'operatore due diffide nell'anno solare;
- c. quando siano state adottate tre diffide nel triennio di esercizio.

5. La sospensione sarà comunicata con un preavviso di almeno 7 giorni per consentire di provvedere alle necessarie operazioni propedeutiche alla sospensione dell'attività di trasporto pubblico di linea.

6. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione è trasmesso ai competenti uffici di controllo sul territorio.

7. L'autorizzazione può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

8. La Città Metropolitana può procedere alla revoca dell'autorizzazione per reiterate e gravi inadempienze nell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

9. L'Amministrazione può disporre la revoca dell'autorizzazione in particolare:

- in caso di violazione dell'art. 6, comma 2, lettera i), ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria
- in caso di violazione dell'art.6, comma 2, lettera d) del presente Regolamento, in quanto costituente inadempimento agli obblighi assunti, giusto il disposto di cui al Capo III, comma 3, punto 2), della Direttiva P.C.M. 27/01/1994, pubblicata sulla G.U. n.43 del 22/01/1994;
- in caso di violazione del disposto di cui all'art. 6 comma 2 lettera n) del presente Regolamento;
- in caso di perdita dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada rilasciata dagli uffici della Motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
- quando siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'attività di trasporto autorizzata nel triennio di esercizio;
- in presenza di comprovate gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento del servizio.

10. La revoca adottata con determinazione dirigenziale sarà notificata alla società autorizzata e agli uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché alle autorità di controllo competenti sul territorio.

11. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal presente Regolamento, oltre che dai soggetti espressamente abilitati dalle norme vigenti, vengono svolte dai dipendenti della direzione competente per materia della **Città Metropolitana** di Firenze espressamente incaricati e dal personale di Polizia metropolitana dell'Ente.

Art. 9

(Sospensione e revoca dell'utilizzo dei singoli mezzi)

1. L'utilizzo in servizio di linea di un veicolo non adibito a tale uso, ovvero l'impiego di un veicolo su linee diverse da quelle per le quali è stato autorizzato, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 87, comma 6 , del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, nonché della sanzione amministrativa accessoria prevista dal comma 7, dello stesso art.87.

2. L'Amministrazione, oltre alle sanzioni di cui sopra, potrà inibire altresì l'utilizzo dei singoli mezzi autorizzati da 1 a 15 giorni. La misura sanzionatoria della temporanea interdizione dell'utilizzo dei singoli mezzi sulla linea autorizzata avverrà previa comunicazione di diffida, salvo quanto disposto al comma successivo.

3. Nei soli casi di necessità e urgenza, l'Amministrazione potrà disporre immediatamente la sospensione dei singoli mezzi.

4. In via esemplificativa, non esaustiva, l'Amministrazione potrà sospendere l'utilizzo dei singoli mezzi nei seguenti casi:

- utilizzo di mezzi privi dei necessari contrassegni di indicazione dell'intero percorso di linea autorizzato, come previsto dalle disposizioni impartite dall'amministrazione;
- utilizzo di mezzi non conformi all'offerta di standard qualitativi minimi previsti per i servizi di trasporto pubblico;
- utilizzo di mezzi in violazione delle norme che regolamentano la circolazione stradale e/o in presenza di mancato aggiornamento di necessari documenti di circolazione.

5. L'Amministrazione può revocare l'utilizzo dei singoli mezzi autorizzati in presenza del mancato rispetto delle prescrizioni relative al parco mezzi. La misura sanzionatoria della revoca dell'utilizzo dei singoli mezzi sulla linea autorizzata avverrà previa comunicazione di diffida ad adempiere.

6. In via esemplificativa, non esaustiva, l'Amministrazione potrà revocare l'utilizzo dei singoli mezzi nei seguenti casi:

- utilizzo di mezzi acquistati con sovvenzioni pubbliche;
- utilizzo di mezzi che non siano nella piena disponibilità della società autorizzata;
- quando siano state già disposte due sospensioni dell'utilizzo del singolo mezzo nell'anno solare.

Art. 10

(Trasferimento dell'autorizzazione).

1. L'autorizzazione amministrativa non può essere trasferita, ad esclusione dei casi di morte del titolare di impresa individuale, di cessazione dell'attività e cessione di ramo d'azienda oltre che per i casi previsti di trasformazione, di fusione e di incorporazione secondo le norme del codice civile.

2. Nel caso di morte del titolare di autorizzazione amministrativa, intestata ad una ditta individuale, l'autorizzazione passa agli eredi che possono esercitare in proprio l'attività di esercizio del servizio, se in possesso dei requisiti prescritti ed in assenza delle cause di impedimento previste dal presente regolamento, oppure può essere trasferita ad altro soggetto idoneo. Il soggetto acquirente dovrà comunque possedere gli stessi requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa. Il trasferimento dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di decesso del titolare, trascorso il quale l'autorizzazione decadrà.

3. Il trasferimento è comunque soggetto alla preventiva approvazione dell'Ufficio competente per materia della Città Metropolitana di Firenze.

Art. 11

(Disposizioni finali).

1. Le autorizzazioni già rilasciate dall'Amministrazione alla data di approvazione del presente Regolamento mantengono la loro efficacia.

2. Le sanzioni previste e disciplinate nel presente Regolamento si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate e in corso di validità.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera di sua approvazione.